



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI
Catania**

**TRIBUNALE PER I MINORENNI
Catania**

1. Considerato che, con decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato il giorno stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in vigore dall'8 gennaio 2022, sono state apportate (art. 3) modificazioni all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di tal che è ora stabilito che, dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai pubblici uffici sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 52/2021 e che le verifiche che l'accesso ai sopra indicati uffici avvenga nel rispetto della prevista prescrizione sono effettuate dai relativi responsabili, da identificarsi nei dirigenti degli uffici medesimi;

2. Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 gennaio 2022, mentre è stata confermata la data del 1° febbraio 2022 come data di decorrenza della prescrizione in precedenza richiamata, in forza di rinvio operato dal decreto-legge n. 1 del 2022:

~sono state individuate, le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID- 19 di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e, in particolare, quanto alle esigenze di giustizia, è stato stabilito che è consentito l'accesso agli uffici giudiziari (e agli uffici dei servizi socio sanitari) esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
è stato ribadito che il rispetto delle misure di cui si tratta è assicurato dai responsabili degli uffici, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

3. Ritenuto, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, che fermo restando quanto stabilito dagli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come successivamente modificati ed integrati dal 1° febbraio 2022 l'accesso agli uffici giudiziari può essere consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del suddetto decreto legge n. 52/2021 (anche il c.d. *green pass* basico, cioè quello ottenuto a seguito di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della

salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2);

4. Ritenuto che l'accesso agli uffici giudiziari può essere consentito, anche in assenza del possesso di una delle certificazioni verdi COVID- 19:

a) ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

b) alle vittime di reati che debbano provvedere alla presentazione indifferibile e urgente di denunce o querele;

c) a coloro che debbano presentare richieste indifferibili e urgenti di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;

d) alle persone convocate per lo svolgimento di attività giurisdizionale o di indagine;

5. Ritenuto che appare opportuno prevedere l'effettuazione dei controlli al momento dell'accesso, a campione, allo scopo di non rallentare eccessivamente l'afflusso agli uffici dei difensori e degli altri soggetti indicati nel comma 4 dell'art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021, nonché delle altre persone che hanno necessità di accedere agli uffici, con pregiudizio per il puntuale svolgimento dell'attività giudiziaria, disponendo tuttavia, per non ridurre eccessivamente l'efficacia dei controlli medesimi, che questi siano effettuati nei confronti di almeno la metà delle persone che fanno ingresso nelle strutture;

6. Ritenuto che dei controlli all'accesso può essere incaricato il personale addetto alla custodia;

7. Ritenuto che, ai fini della preliminare valutazione della situazione di indifferibilità ed urgenza di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 4, il personale di custodia preposto ai controlli presso il Tribunale per i Minorenni di via Franchetti potrà, nei casi dubbi, richiedere l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria dei CC di presidio all'ingresso ovvero, in loro assenza, di ufficiali di P.G. della Sezione di P.G. istituita presso la Procura della Repubblica per i Minorenni;

8. Ritenuto che le verifiche delle certificazioni verdi COVTD-19 devono essere effettuate, previa verifica dell'identità della persona da controllare, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, cioè utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19 che, installata su un dispositivo mobile, legge il QR Code delle certificazioni, in formato cartaceo o digitale, ne estrae le informazioni per verificare che la certificazione sia valida, mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;

9. Ritenuto che, nell'ipotesi di ritardo nell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti controllati potranno comunque avvalersi, ed esibirli, ai dipendenti preposti al controllo dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 [a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo], in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

10. Ritenuto ancora che appare opportuno prevedere che, indipendentemente dai controlli sopra indicati, i Capi degli uffici possano disporre controlli nei confronti dei soggetti che abbiano già fatto accesso agli uffici medesimi, incaricando del loro svolgimento il personale giudiziario già designato con pregresse disposizioni organizzative interne;

11. Ritenuto infine che appare opportuno prevedere che non si proceda ai controlli nei confronti del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli Istituti penitenziari, soggetti ad obbligo vaccinale generalizzato;

DISPONGONO

dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l'accesso al Tribunale per i Minorenni di Catania di via Franchetti ed a tutti gli uffici ivi allocati, è consentito soltanto alle persone che siano in possesso delle certificazioni di cui in premessa, con le eccezioni e le specificazioni pure in premessa indicate.

Ai controlli provvederà il personale di custodia, ovvero il personale giudiziario di cui al paragrafi 10, con le modalità di cui ai paragrafi 8. e 9. Ai soggetti che, al momento del controllo all'ingresso, risultino sprovvisti della certificazione verde COVID-19, ovvero ne rifiutino l'esibizione, ovvero risultino privi di valida certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, sarà inibito l'accesso agli uffici; nei medesimi casi, i soggetti che abbiano già fatto accesso agli uffici dovranno essere invitati ad allontanarsi senza ritardo dalla struttura e nei loro confronti si dovrà procedere ad accertamento e contestazione della violazione.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai magistrati (togati e onorari), a tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari minorili, ai Consigli

dell'Ordine degli Avvocati del distretto, al Direttore dell'U.S.S.M., al RSSP, al legale rappresentante della società Dusmann (per il personale addetto alla sicurezza dell'ufficio).

Si comunichi, per doverosa conoscenza, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania.

Si inserisca, a cura dei direttori delegati presso i rispettivi uffici, nella home page del sito istituzionale Tribunale per i Minorenni e Procura per i Minorenni di Catania.

Catania, 28.01.2022

Il Procuratore f.f.
dott.ssa Carla Santocono



Il Presidente
dott. Roberto Di Bella

